

Bruxelles, 23 marzo 2016
(OR. en)

7051/16

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0013 (NLE)**

**AGRI 125
AGRIORG 15**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura / Consiglio
n. doc. prec.:	15242/1/15 REV 1
n. doc. Comm.:	6054/14
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Adozione

1. Il 30 gennaio 2014 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, in combinazione con una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici¹. Il Consiglio ha considerato le due proposte come un pacchetto e le ha discusse insieme.

¹ Cfr. nota punto "I/A" doc. 7154/16.

2. Dopo una serie di discussioni in seno al Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e al Comitato speciale Agricoltura, quest'ultimo, nella riunione del 16 dicembre 2015, ha approvato il testo riveduto della presidenza, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti. Le delegazioni dei Paesi Bassi e dell'Ungheria hanno annunciato l'intenzione di votare contro, mentre la delegazione del Regno Unito ha espresso l'intenzione di astenersi.
3. Alla luce di quanto precede si invita il Comitato speciale Agricoltura a confermare il suo accordo e a proporre al Consiglio di:
 - approvare il progetto di regolamento del Consiglio figurante nel documento 15436/15 in una delle sue prossime riunioni; e
 - decidere di iscrivere nel verbale di tale sessione le dichiarazioni che figurano nell'allegato alla presente nota.

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione della delegazione tedesca, sostenuta dalle delegazioni austriaca, bulgara, ceca, estone, polacca e slovena², per quanto riguarda i negoziati globali sulla

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (prima lettura)**
- **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**

L'accordo delle delegazioni suddette sul compromesso globale raggiunto non pregiudica i procedimenti in corso nella causa C-113/14.

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE). Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

Secondo le sentenze più recenti della Corte di giustizia europea (C-124/13, C-125/13), l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE può includere misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implicino una scelta politica riservata al legislatore dell'Unione.

Le delegazioni suddette accolgono pertanto con favore il fatto che ora il compromesso globale - come richiesto dalle stesse - basi la ripartizione indicativa degli aiuti fra gli Stati membri sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

² La delegazione dei Paesi Bassi sostiene gli elementi della presente dichiarazione che riguardano la questione della base giuridica.

Le suddette delegazioni ritengono peraltro che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE sia, in linea di principio, la base giuridica più adeguata anche per le norme sul trasferimento di fondi da un settore all'altro. Prendono atto tuttavia di opinioni divergenti in materia.

Le delegazioni in oggetto dichiarano che si deve operare una distinzione fra le basi giuridiche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, del TFUE) per i progetti di normativa relativi alla politica agricola comune - e di conseguenza per le singole misure delle proposte in esame.

Le suddette delegazioni invitano pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo a garantire che la scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 43, paragrafo 3, come base giuridica sia oggetto di un esame approfondito e articolato per tutti i futuri progetti di normativa.

Dichiarazione dell'Ungheria sulle proposte che fondono il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e il programma "latte alle scuole"

In Ungheria sia il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole che il programma "latte alle scuole" sono molto popolari e, grazie alla normativa attualmente in vigore, negli ultimi anni entrambi i programmi hanno registrato uno sviluppo sostanziale.

Nel corso di tutti i negoziati sulla fusione dei due programmi l'Ungheria ha sostenuto il ricorso a un criterio storico nella fissazione delle ripartizioni indicative per i due programmi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi europei dei programmi e l'uso efficace delle risorse finanziarie.

La modifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio suddivide le risorse finanziarie fra gli Stati membri sostanzialmente sulla base del numero di bambini di età compresa fra 6 e 10 anni e tenendo conto delle differenze di sviluppo regionale. Solo nel programma "latte alle scuole" il criterio storico appare come terzo criterio.

L'Ungheria ribadisce pertanto l'importanza dell'applicazione dell'impiego storico delle risorse come criterio per la fissazione delle ripartizioni indicative, e in particolare delle ripartizioni definitive, per gli Stati membri nei due programmi.

Dichiarazione della Lituania relativa a:

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici.**
- **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.**

La Lituania continua a mantenere la sua posizione e ritiene che le disposizioni di bilancio - in questo caso specifico approvazione del bilancio del regime di aiuti, trasferimenti fra gruppi di prodotti e criteri per la ripartizione degli aiuti fra gli Stati membri - dovrebbero essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Lituania è inoltre del parere che fondere i due programmi non comporti alcun valore aggiunto nell'ottica dell'efficacia, della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo in quanto tali programmi sono diversi per natura, obiettivi iniziali, prodotti e canali di distribuzione. Osserviamo anche che entrambi i programmi potrebbero proseguire efficacemente ai sensi dei regolamenti esistenti.

La Lituania ha tuttavia dato il suo accordo al compromesso globale raggiunto il 16 dicembre 2015 al fine di garantire la continuità dei programmi attuali e l'attuazione agevole dei loro principali obiettivi.

Tuttavia, la Lituania sottolinea che il ricorso all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE non dovrebbe diventare un precedente e una pratica comune per l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative in futuro.